



IL MUNICIPIO

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE

Il Municipio di Ponte Tresa,
richiamata la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25.06.2001, gli articoli 192 Legge Organica Comunale del 10.03.1987 e 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale,

ORDINA

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio giurisdizionale del Comune di Ponte Tresa.

Art. 2 Definizione

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti a essa correlati, si richiamano gli articoli 1 cpv. 2, 2 cpv. 2 e 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.

Art. 3 Divieti

¹L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

²In particolare esso non è ammesso in un raggio di 300 metri

- a) nelle zone con contenuto residenziale primario secondo il Piano Regolatore comunale;
- b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - scuole di ogni ordine e rango e stabili amministrativi pubblici
 - strutture per attività d'interesse pubblico o sociale
 - le fermate dei mezzi pubblici di trasporto
 - chiesa, cimitero, oratori e altri luoghi di culto
 - negozi ed attività commerciali e turistiche
 - opere e zone di interesse turistico
 - opere e zone sportive e ricreative

Art. 4 Infrazioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite dalla competente autorità penale a norma dell'art. 199 del Codice Civile Svizzero.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale a norma dell'art. 192 cpv. 2 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Adottata con risoluzione municipale no. 226 del 7 maggio 2009

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 08.05.2009 al 22.05.2009